

Rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL) per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini della Provincia Autonoma di Trento di data 28 agosto 2017

Il Lunedì **6 febbraio** le Parti sociali – Associazione Artigiani Trentino e le Organizzazioni sindacali di categoria FeNEAL–UIL, FILCA–CISL e FILLEA – CGIL, hanno sottoscritto l’Accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro CCPL Edilizia Artigianato di data 28 agosto 2017.

Premio di professionalità e presenza operai

Il Premio di professionalità e presenza operai di cui all’art. 14 del CCPL 28 agosto 2017 è aumentato dell’importo di **0,17€ per ogni ora ordinaria di effettiva prestazione lavorativa**.

Detto aumento è fisso e non varia in ragione del livello di inquadramento dell’operaio.

I nuovi importi relativi al Premio di professionalità e presenza operai si applicano a decorrere **dal mese di febbraio 2023**.

A differenza di quanto previsto nel testo previgente si è stabilito che il premio di cui al citato art. 14 sarà erogato **solo a fronte di una presenza sul posto di lavoro superiore alle 4 ore**, salvo i casi di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore (ad esempio per cause atmosferiche, etc.), per i quali il premio verrà comunque rapportato alle ore di effettiva prestazione lavorativa.

Una Tantum

A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, a tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’Accordo (dd 6 febbraio 2023) è riconosciuto un **importo lordo una tantum di 200,00€**.

L’importo “Una Tantum” verrà erogato con la retribuzione relativa alla mensilità di febbraio.

Ai lavoratori con contratto part-time l’importo verrà ridotto proporzionalmente in ragione del minore orario di lavoro convenuto contrattualmente.

L’Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Indennità avanzamento lavori in galleria

Oltre a quanto previsto dall’art. 21 del CCPL 28 agosto 2017, **esclusivamente per i lavori in galleria di lunghezza superiore ai 3 km**, con fronte di avanzamento distante oltre 1 km dall’imbocco, sono state determinate le seguenti indennità:

- da oltre 1 km e fino a 3 km: **12%**
- da oltre 3 km e fino a 4 km: **20%**
- da oltre 4 km: **24%**

Carenza malattia

Nei casi di malattia di durata fino a 12 giorni **il datore di lavoro** corrisponde all’operaio e all’apprendista non in prova il trattamento economico giornaliero **per i primi tre giorni di malattia (carenza malattia) coincidenti con giornate lavorative** secondo l’orario normale di lavoro aziendale, in misura tale da assicurare complessivamente il 100% della retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 27, comma 6 del CCNL 23.07.2008, al netto delle ritenute di legge e contrattuali.

Il trattamento economico di cui sopra spetta al lavoratore **limitatamente ai primi n. 2 eventi di malattia di durata fino a 12 giorni per anno solare**.

Dal terzo evento morboso, nell’anno solare, il datore di lavoro non dovrà più erogare la carenza di malattia.

Relativamente all'anno in corso il trattamento economico relativo alla carenza di malattia si applica a decorrere dal 1° febbraio 2023 o successivamente per quegli eventi morbosi che hanno avuto inizio in data antecedente il suddetto termine. Per tali eventi, infatti, (antecedenti il suddetto termine) continuerà ad applicarsi quanto previsto dall'art. 11 del CCPL dd 28 agosto 2017, lettera A) punti 1. e 2. (cioè prestazione diretta al lavoratore da parte della Cassa Edile di Trento).

In forza di un Accordo sottoscritto tra l'Associazione Artigiani Trentino ed Ate-Ance in data 7 febbraio 2023, l'impresa che, in base a quanto previsto dalla nuova disciplina sulla carenza malattia sopra descritta, avrà corrisposto al lavoratore il trattamento economico per la carenza di malattia, così come sopra definito, potrà richiedere il rimborso alla Cassa Edile di Trento secondo i termini e le modalità che saranno stabiliti dalla stessa Cassa Edile.